



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Delibera n. 08/2013

Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, riunitosi nella seduta del 31 luglio 2013;

VISTA la legge 6 giugno 1974 n. 298 con la quale è stato costituito presso il Ministro dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e traffico intermodale) il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

VISTO l'art. 2 della legge 27 maggio 1993 n. 162 che dispone alle spese, derivanti dal funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i Comitati provinciali provvede il Comitato Centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 134, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi recante norme sul sistema delle spese derivanti dal suo funzionamento;

VISTA la delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 recante norme sulle modalità di gestione delle risorse allo stesso assegnate, assunta dal Comitato Centrale di intesa con la Direzione Generale per il Trasporto autostradale e l'Intermodalità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

VISTO l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate e s.m.i. che hanno elevato ad € 77.468.536,00 la somma destinata alle finalità della legge 40/1999;

VISTO il capitolo di spesa 1330 "Somma assegnata al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonché interventi per la sicurezza della circolazione";

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000117 del 21 marzo 2013, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 maggio 2013 reg. 4 fogl. 64, con la quale, in riferimento alla somma stanziata sul capitolo 1330, destina, tra l'altro, € 53.721.682,00 quale ulteriore importo per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali 2010 e contenzioso pregresso ed € 150.000.000,00 per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali 2011 e contenzioso pregresso di cui alla Legge 40/1999, sono state adottate le seguenti disposizioni:

1. Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori destinerà le risorse disponibili per l'anno 2013 sul capitolo 1330 dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in misura pari al 10% della somma corrispondente ai fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e ss.mm.ii. - al netto delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 13, comma 1 quinquies del DL 16/2012 e dell'articolo 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 - per un importo complessivo pari a euro 5.537.344,00 ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, ivi incluse quelle previste dal Protocollo di intesa sottoscritto il 27 dicembre 2010 dal Comitato Centrale e dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e successivi Atti, al fine di rendere strutturale l'attività di controllo svolta sul territorio.

A tali fini il Comitato Centrale:

- sottoscriverà con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici gli atti eventualmente necessari per l'aggiornamento del protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010, prevedendo, tra l'altro, di assegnare alle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dell'attività di controllo dei mezzi pesanti, con particolare riferimento al Nord-Est del Paese interessato da fenomeni di abusivismo posti in essere da vettori stranieri;
- interverrà, a supporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi Informativi e statistici e previa intesa con il Dipartimento stesso, nelle fasi di controllo al fine di fornire, nell'ambito delle attività

programmate dal Dipartimento e dal Servizio di Polizia Stradale, supporti tecnici per l'ulteriore specializzazione del controllo;

- continuerà – in attuazione al Protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010 e s.m.i.– la collaborazione già attivata con il Dipartimento con ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori dello stesso Dipartimento e delle Forze di Polizia, nonché dei formatori, allo scopo di conseguire un'ulteriore intensificazione e specializzazione dei controlli, con particolare riguardo alle verifiche sulle imprese estere;
- provvederà agli oneri derivanti dal contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri Mobili di Revisione e, sulla base degli approfondimenti effettuati in collaborazione con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, agli oneri inerenti il monitoraggio attraversamento sui valichi alpini delle merci pericolose;
- proseguirà la contribuzione al finanziamento sia di organismi costituiti in ambito comunitario, aventi l'obiettivo di ottimizzare l'attività di controllo sull'autotrasporto di merci, sia di studi promossi da organismi internazionali cui partecipa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di sicurezza e regolazione del traffico dei mezzi pesanti attraverso i valichi alpini o che comunque interessino le problematiche dell'attraversamento delle Alpi;
- utilizzerà le rimanenti risorse, previa intesa con il Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per la promozione di iniziative volte a diffondere i principi della sicurezza, nonché per ulteriori interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.

2. Il Comitato Centrale utilizzerà le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il corrente anno per la residua copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose e del contenzioso pregresso relativi all'anno 2010 - per l'importo di euro 53.721.682,00 – nonché per le riduzioni dei pedaggi pagati nel 2011 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose, per il contenzioso pregresso e per le spese per la procedura relativa al 2011, per l'importo di 150 milioni di euro.

Il Comitato Centrale seguirà a tali fini le modalità ed i criteri di cui alle relative Direttive ministeriali.

3. La riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2013 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose sarà provvisoriamente determinata nella misura del 90% dei fondi strutturalmente previsti dalla legge 40/99, così come stanziati ai sensi della legge di bilancio 2013 e del relativo decreto di ripartizione in capitoli (pari ad € 75.259.026,00). Il Comitato Centrale provvederà alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, a tale fine, all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.

4. La riduzione compensata dei pedaggi 2013 sarà differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. La riduzione compensata di cui sopra si applica ai veicoli, Euro 3 e categorie superiori, individuati nelle classi B 3, 4 e 5, previste nel sistema di classificazione assisagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie di autostrade, secondo i seguenti criteri:
 - a) determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
 - 1,00 per i veicoli Euro 3;
 - 2,00 per i veicoli Euro 4,
 - 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;
 - b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

• da	200.000	a	400.000	4,33%
• da	400.001	a	1.200.000	6,50%
• da	1.200.001	a	2.500.000	8,67%
• da	2.500.001	a	5.000.000	10,83%
• oltre	5.000.000			13%

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00 la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 5.000.000 di euro.

Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative.

6. Il Comitato Centrale, per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni di tratte autostradali a pedaggio. Tali convenzioni dovranno prevedere:
 - a) la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all'ottenimento del rimborso;
 - b) le modalità di istruttoria delle predette domande;
 - c) le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, dei rimborsi ai soggetti aventi diritto;
 - d) le modalità di erogazione, alle società concessionarie, delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;

e) le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.

7. Il Comitato Centrale è autorizzato a rivedere le quote percentuali delle riduzioni compensate, al fine di utilizzare integralmente le risorse iscritte sul capitolo 1330, con facoltà di riparametrare le percentuali di sconto nell'ipotesi in cui i fondi disponibili si rivelino insufficienti o in esubero.
8. Il Comitato Centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

CONSIDERATO che, in attuazione della predetta Direttiva, il 90% dei fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e s.m.i. così come stanziati nel Bilancio 2013, pari ad € 67.733.123,40, è destinato alla riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nell'anno 2013;

CONSIDERATO che, a tale fine, il Comitato Centrale dovrà avviare trattative per la stipula di apposite convenzioni con le Società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitolo n. 1330;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di euro 5.537.344,00 (10% di € 75.259.026,00) al netto delle riduzioni di cui alla legge 16/2012 e 95/2012, deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione e della protezione ambientale, come specificato al punto 1 della sopra trascritta Direttiva;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione della presente delibera, con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 18325/2013, emanato in attuazione dell'art. 2 comma 1 DL 31.05.2010 n. 78, è stato disposto un ulteriore taglio sui fondi iscritti nel 2013 sul capitolo 1330 di € 1.929.274,00;

RILEVATO che il Comitato, di intesa con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, concorda nell'imputare il citato "taglio" di € 1.929.274,00 per € 964.637,00 sull'importo destinato alla sicurezza e per € 964.637,00 sui fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2011;

RITENUTO, altresì, che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli interventi ai fini dell'incremento della sicurezza della circolazione e della protezione ambientale, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2013;

D E L I B E R A

1. di destinare provvisoriamente l'importo di € 67.733.123,00 - pari al 90% delle risorse assegnate ai sensi della legge 40/1999 e successive modifiche per gli interventi relativi all'anno 2013 (€ 75.259.026,00) - per realizzare riduzioni dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2013 a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali, nonché per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;
2. di destinare l'importo di euro 4.572.707,00 - pari al 10% delle risorse corrispondente alle risorse assegnate per l'anno 2013 (€ 7.525.902,60) diminuito delle riduzioni operate in attuazione dell'art. 13, comma 1 quinquies del decreto legge 16/2012 e dell'art. 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 e della ulteriore riduzione operata nel 2013 ai sensi del citato Decr. 18325/2013, art. 2, comma 1, DL n. 78 del 31.10.2010, - per la realizzazione di interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 della citata Direttiva;
3. di rideterminare in via definitiva la riduzione dei pedaggi in attuazione del punto 3) della citata Direttiva, sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili a tale fine all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;
4. di provvedere, con successive delibere, a stabilire criteri, termini e modalità per l'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Roma, 31 luglio 2013

F.t.o
IL PRESIDENTE
(Bruno Amoroso)